



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II
ter, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **6868/2006** proposto da **CENCIARELLI
Emanuela**, rappresentata e difesa dall'Avv. Santina
Bernardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della
stessa, sito in Roma, alla Piazza Verbano n. 8;

contro

- il Comune di Rieti, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Paolo
Bernardinetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Francesco Amadio, in Roma, in Piazza San
Giovanni della Malva n. 15;

e nei confronti di

- Monica De Simone, rappresentata e difesa in giudizio
dall'Avv. Alberto Eramo ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Valadier n. 39;
- Marzilli Francesca, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento previa sospensiva

della determinazione n. 552 del 5.4.2006 del Dirigente del settore I del Comune di Rieti, con la quale sono stati approvati gli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di direttore del Museo Civico di Rieti, di cui alla deliberazione della G.C. n. 206 dell'1.10.1998, ed è stata approvata la graduatoria con dichiarazione del vincitore;

del verbale n. 15 dell'8.3.2006 con il quale la Commissione giudicatrice del concorso ha formato la graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui è stata collocata al primo posto la controinteressata sig.ra De Simone Monica con punti n. 93,50 su 100 ed al secondo posto la controinteressata sig.ra Marzilli Francesca con punti n. 89,47 su 100;

nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata e della controinteressata;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 2.4.2007 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Con ricorso notificato il 30.6.2006 e depositato il 13.7.2006, la ricorrente ha impugnato la determinazione n. 552 del 5.4.2006 del Dirigente del settore I del Comune di Rieti, con la quale sono stati approvati gli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di direttore del Museo Civico di Rieti, di cui alla deliberazione della G.C. n. 206 dell'1.10.1998, ed è stata approvata la graduatoria con dichiarazione del vincitore nonché il verbale n. 15 dell'8.3.2006, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso ha formato la graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui è stata collocata al primo posto la controinteressata sig.ra De Simone Monica con punti n. 93,50 su 100 ed al secondo posto la controinteressata sig.ra Marzilli Francesca con punti n. 89,47 su 100, deducendone l'illegittimità con un

unico complesso motivo di ricorso per violazione del principio dell'anonimato delle prove scritte, di imparzialità della pubblica amministrazione e di par condicio tra i concorrenti.

Negli elaborati redatti dalle due controinteressate vi sarebbero segni di riconoscimento.

In particolare per la Marzilli, risulterebbe che, nelle minute, che era solo facoltativo consegnare, della prima e della seconda prova, erano state sbarrate tutte le facciate trasversalmente.

Inoltre in alcune facciate di entrambe le minute, in alto od in basso del foglio, la candidata avrebbe apposto una serie di segni singoli od a coppia che potrebbero ricondursi a sigle e che si ripetono più volte.

Tanto più grave in quanto, anche considerato il numero esiguo dei partecipanti pari a dieci, la detta candidata aveva partecipato agli scavi archeologici di Tremula Mulesca e di Corvaro di Borgorose, entrambi diretti dalla dott.ssa Giovanna Alvino, membro della Commissione di concorso.

Quanto alla candidata De Simone le minute di entrambe le prove recherebbero più volte la scritta “ brutta copia”, avrebbero una numerazione progressiva da 1 a 3 e

recherebbero indicate in alto a destra la durata delle prove e/o l'ora massima di consegna, da considerarsi indicazioni non funzionali al tema ed al contesto.

Tanto più grave in quanto, anche considerato il numero esiguo dei partecipanti pari a dieci, la detta candidata aveva partecipato a scavi e visite guidate come da attestazioni della dott.ssa Giovanna Alvino, membro della Commissione di concorso.

Si è costituita in giudizio la controinteressata De Simone Monica (vincitrice del concorso) depositando memoria in data 26.7.2006, con la quale ha, in via preliminare, eccepito la inammissibilità del ricorso, attesa la impossibilità di comprendere quali fossero le conclusioni dello stesso, e, nel merito, ne ha dedotto la infondatezza, chiedendone il rigetto.

Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune intimato, depositando memoria in data 5.2.2007, con la quale ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con memoria conclusiva del 16.3.2007, la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse al ricorso anche solo limitatamente alla parte concernente la controinteressata

Marzilli ai fini del collocamento più favorevole in graduatoria; ha più diffusamente argomentato sui motivi di ricorso, rilevando come la giurisprudenza richiamata in memoria da parte del Comune e della controinteressata concernesse, in realtà, di volta in volta un unico segno (o l'indicazione "brutta copia" oppure la sola numerazione delle pagine) ed insistendo per il suo totale accoglimento.

Con memoria del 22.3.2007, la controinteressata ha ribadito le proprie conclusioni, insistendo per il rigetto del ricorso; in particolare ha evidenziato come, in una delle prove scritte, la stessa avesse riportato la votazione di 27/30, inferiore a quella, invece, riconosciuta alla ricorrente di 30/30 e come la sua mancata vittoria nel concorso di cui trattasi sia dovuta, da un lato, alla ritenuta scarsa conoscenza della lingua inglese e, dall'altro, all'inferiore punteggio relativamente ai titoli prodotti.

Alla pubblica udienza del 2.4.2007 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.

DIRITTO

Il ricorso è infondato nl merito per le considerazioni che seguono e va, pertanto, respinto.

Il DPR 09/05/1994 n. 487 dispone, all'Art. 14 “Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.” che:

“ 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

....”.

Ed è alla luce della richiamata normativa che vanno singolarmente esaminate le censure di cui in ricorso con riferimento alle due controinteressate.

Atteso che risulta in atti che la dott.ssa De Simone è stata nominata vincitrice del concorso di cui trattasi, appare opportuno iniziare la trattazione proprio dalle censure formulate in ricorso nei confronti degli elaborati scritti presentati dalla stessa, considerata la primaria rilevanza delle dette censure.

Ed infatti, in caso di riconosciuta non fondatezza del ricorso nella detta parte, deve ritenersi che non sussista un concreto interesse all'annullamento degli atti impugnati nella parte che residua, ossia nei soli confronti della seconda classificata in graduatoria, considerato che risulta in atti che la dott.ssa De Simone ha dichiarato di accettare la nomina ed attualmente risulta avere già preso servizio.

Le censure articolate in ricorso nei confronti della detta controinteressata concernono, in particolare, le circostanze che 1) le minute di entrambe le prove recherebbero più volte la scritta “ brutta copia”; 2) avrebbero una numerazione progressiva da 1 a 3 e 3) recherebbero indicate in alto a destra la durata delle prove e/o l’ora massima di consegna, da considerarsi tutte indicazioni non funzionali al tema ed al contesto dell’elaborato di cui trattasi.

Inoltre, considerato il numero esiguo dei partecipanti pari a dieci, ancora di più rileverebbe la ulteriore circostanza che la detta candidata abbia in passato partecipato a scavi e visite guidate, come da attestazioni prodotte in atti, della dott.ssa Giovanna Alvino, membro della Commissione di concorso.

Per quanto attiene alla detta ultima circostanza, ossia alla conoscenza con la dott.ssa Alvino, ed alla intercorsa collaborazione professionale con la stessa, deve, in primo luogo, rilevarsi che le attestazioni cui viene fatto riferimento sono state rilasciate dalla detta dott.ssa nella qualità di Responsabile del procedimento della Soprintendenza archeologica del Lazio; dall’altro, secondo un principio giurisprudenziale nella materia specifica, che

può ritenersi oramai consolidato, “ Non ogni forma di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato al medesimo concorso è causa di incompatibilità e quindi di astensione, tale obbligo sorgendo esclusivamente nell'ipotesi di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base a risultanze oggettive della procedura, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.” (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio, sez. III, 11 maggio 2005 , n. 3853).

Ed infatti “ L'ipotesi della collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione, in applicazione dell'art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura. “ (Consiglio Stato , sez. VI, 08 maggio 2001 , n. 2589).

Per quanto attiene, poi, alle ulteriori circostanze rilevate, ed in particolare alla indicazione nella minuta della scritta “ brutta copia”, deve rilevarsi che “ La scritta «brutta copia» sull'elaborato consegnato alla Commissione giudicatrice dal

candidato ad un pubblico concorso non costituisce concreto segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del compito anche al fine di agevolare la correzione da parte della stessa Commissione.” (cfr. ex multis nei termini T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11 maggio 2006 , n. 1698).

Ed infatti “ L'idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione dell'autore dell'elaborato scritto in una procedura concorsuale per accesso a pubblico impiego - ove è prescritto l'anonimato - va ravvisata in relazione al carattere oggettivamente distintivo e anomalo; e tale estremo non sussiste in presenza della semplice dicitura " brutta copia " apposta su un foglio al fine di distinguerlo dalla versione definitiva dell'elaborato.” (cfr. nei termini T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 972).

E dalla lettura degli atti e documenti di causa non è emersa la idoneità dei segni rilevati in sede di correzione degli elaborati a costituire elementi di riconoscimento degli stessi scritti.

In particolare, nell'elaborato oggetto del presente ricorso, la dicitura 'brutta copia' non risulta integrare, ad avviso del Collegio, alcun concreto segno di riconoscimento

dell'elaborato, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato, di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame (T.A.R. Cagliari n. 2070 del 29 novembre 1994 "Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la possibilità di riconoscimento, perché se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto, la regola dell'anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell'elaborato alcun segno che sia «in astratto» ed «oggettivamente» suscettibile di riconoscibilità. (Nella specie, il termine «brutta» apposto dal ricorrente sull'elaborato non è stato interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, possono

essere usate dai candidati per indirizzare la Commissione verso la stesura finale e corretta dell'elaborato)".

D'altra parte, occorre anche evidenziare come la astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero sicchè, anche sotto tale profilo, alcuna anomalia si riscontra nella indicazione "brutta copia" (Cons. Stato, Sez. V, n. 1208 del 29 settembre 1999 "La ratio della norma che vieta l'apposizione di «contrassegni» (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in

concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto. (Nella specie, il candidato aveva scritto otto righe dell'elaborato in caratteri dell'alfabeto greco); T.A.R. Pescara n. 680 del 9 novembre 2000 "La ratio della norma che vieta l'apposizione di «contrassegni» (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti di un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo (nella specie, è stato escluso che costituisca segno di riconoscimento la doppia risposta ad una domanda contenuta nel questionario)".

Per quanto concerne, poi, la numerazione delle pagine, deve altrettanto rilevarsi che “ L'idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione dell'autore dell'elaborato scritto in una procedura concorsuale va

ravvisata in concreto in relazione al carattere oggettivamente anomalo; e l'anomalia, con la conseguente riconoscibilità, non è ravvisabile per la semplice numerazione delle pagine dell'elaborato, per esigenze di ordine nella loro successione. “ (cfr. nei termini T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 967).

Ed infatti “ Nell'ambito di un concorso pubblico ... , se è vero che per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo sia stato di fatto raggiunto, si deve tuttavia distinguere tra i segni identificativi, ovvero quelli che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile ed i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sè valore identificativo, ma possono essere utilizzati come segno di riconoscimento nell'ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione; ne consegue che non può essere considerato segno identificativo la numerazione delle pagine e, pertanto, è illegittimo l'annullamento degli elaborati di chi aveva numerato le pagine . “ (T.A.R. Umbria Perugia, 23 febbraio 2001 , n. 118).

Per quanto attiene, infine, alla indicazione dell'orario massimo consegna, deve rilevarsi che, tenuto conto dei principi in precedenza esposti, secondo cui, riassuntivamente, l'indagine sugli elaborati deve essere effettuata tenendo conto dei suddetti criteri, che si combinano fra di loro, ossia dell'astratta idoneità del segno, del carattere anomalo dello stesso nel contesto in cui compare nonché della l'intenzionalità, sia pur valutata astrattamente, dell'apposizione dell'elemento distintivo, anche la detta indicazione non consente di ritenere la fondatezza del ricorso nella detta parte per le medesime considerazioni di cui in precedenza.

Il ricorso è infondato nella parte in cui contiene le censure nei confronti degli elaborati presentati dalla candidata vincitrice; ne consegue che per la parte che residua difetta per la ricorrente alla trattazione nel merito del ricorso.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Roma il 2.4.2007, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei signori magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente f.f.

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore